



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



## DECRETO n° 731 del 2 agosto 2013

### Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2.

Visti:

- L'ordinanza n. 93 del 1° agosto 2013 con la quale sono state individuate le risorse per i Comuni, la struttura commissariale e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
- il decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 ed in particolare l'articolo 6-sexies.

Avuto presente:

- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 43 del 2013 (in vigore cioè alla data del 26 giugno 2013) garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;
- che per il riparto delle suindicate risorse fra i comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le unioni ed il commissario delegato;
- che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni stesse.

Vista l'Intesa a tal fine sottoscritta con le Unioni di comuni in data 9 luglio 2013 per il riparto delle risorse fra i comuni interessati;

Visto in particolare che:

- per l'individuazione delle persone da assumere in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, la possibilità di attivare contratti di somministrazione di lavoro Temporaneo;
- per l'individuazione dell'Agenzia di lavoro interinale che procederà alla somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito di procedere con una gara indetta dalla Struttura Commissariale per il tramite dell'Agenzia Intercent-ER;

- Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall'Intesa e per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, di indire una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;
  - Considerato di nominare come responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Strategie di Acquisto di Intercent-ER;
  - Ritenuto di quantificare in complessivi euro 23.109.012,50 le risorse per la procedura di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- Ritenuto altresì di approvare tutta la documentazione di gara a tal fine predisposta;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di individuare in complessive Euro 23.109.012,50 le risorse finanziarie per l'assunzione di personale da parte dei Comuni colpiti dal sisma, da parte della struttura commissariale istituita ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n 122/2012 e da parte delle Prefetture delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
2. di dare atto che è stata sottoscritta l'Intesa con le Unioni di Comuni ed è stata adottata la ordinanza n. 93 del 1° agosto 2013 per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale necessarie;
3. di dare atto che le Unioni di Comuni, per le assunzioni hanno la facoltà di attingere delle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata della legge di conversione del decreto legge n. 43 del 2013 (in vigore cioè alla data del 26 giugno 2013);
4. di indire, per le Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, per la Struttura Commissariale e per le Prefetture di cui sopra, una procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
5. di approvare la relativa documentazione predisposta per l'espletamento della procedura di gara (capitolato tecnico, lettera-invito, schema di convenzione, relazione tecnico illustrativa) allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
6. di nominare come responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Strategie di Acquisto di Intercent-ER;
7. di avvalersi, per l'espletamento della gara, dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

8. di precisare che le somme di cui sopra trovano rispettivamente copertura finanziaria nell'ambito delle annualità 2013 e 2014 dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n 74 convertito con modificazioni dalla legge n 122/2012 dando atto che tale fondo presenta le necessaria disponibilità;
9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 2 Agosto 2013

Vasco Errani  




[Autorità](#)    [Servizi](#)    [Attività dell'Autorità](#)    [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#)   [Gestione Schede](#)   [Elenco CIG acquisiti](#)   [Rubrica Operatori Economici](#)   [Rubrica incaricati](#)   [Guida al Servizio](#)

Utente: **Bertuzzi Patrizia**   Profilo corrente: **RUP**   INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI - AGENZIA INTERCENT-ER

## Dettaglio Gara

### informazioni sulla gara

#### Stazione Appaltante

<b>Amministrazione Competente</b>	INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
<b>Codice Fiscale Amministrazione Competente</b>	91252510374
<b>ID Stazione Appaltante</b>	21DF562E-B328-4A1F-B9E4-CDA42C7E2C8C
<b>Denominazione SA</b>	AGENZIA INTERCENT-ER
<b>RUP che ha in gestione la Gara</b>	BRTPRZ54B63A944N

<b>Numero Gara</b>	5164927 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
<b>Oggetto della Gara</b>	Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2
<b>Data Creazione</b>	07/08/2013
<b>Importo complessivo Gara</b>	€ 23.109.012,590
<b>Importo contributo SA</b>	€ 800,000
<b>Numero totale dei Lotti</b>	1
<b>Settore del contratto</b>	Speciale
<b>Modalità' di indizione</b>	Procedura che non prevede indizione di gara
<b>Modalità' di realizzazione</b>	Accordo quadro/Convenzione
<b>CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce</b>	
<b>Stato gara</b>	Confermato (07/08/2013)
<b>Data Cancellazione</b>	
<b>Data perfezionamento bando</b>	07/08/2013

[Inizio elenco](#)   [Precedenti](#)   [Successive](#)   [Fine elenco](#)

### Visualizzati 1/1 Elementi

### informazioni sui lotti componenti

**Lotto CIG [52830964BC]**

**Oggetto**    Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di

	lavoro temporaneo 2
<b>Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)</b>	N
<b>Importo del lotto</b>	€ 23.109.012,59
<b>di cui per attuazione della sicurezza</b>	N.D.
<b>Importo contribuito per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	
<b>Data Inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	02/09/2013
<b>Ora scadenza pagamenti</b>	12:00
<b>Data pubblicazione</b>	02/08/2013
<b>CPV</b>	79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)
<b>Oggetto principale del contratto</b>	Servizi
<b>Contratto escluso</b>	Si
<b>Esclusione ai sensi dell'articolo</b>	Art. 19 D.Lgs. 163/2006
<b>Categoria Prevalente</b>	FORNITURA DI SERVIZI
<b>Triennio anno inizio</b>	
<b>Triennio anno fine</b>	
<b>Progressivo nell'ambito del triennio</b>	
<b>Cui assegnato dal sistema</b>	
<b>Luogo Istat</b>	
<b>Luogo Nuts</b>	ITD5
<b>L'appalto prevede ripetizioni</b>	No
<b>Ripetizione di precedente contratto</b>	No
<b>CIG contratto originario</b>	
<b>Categorie scorporabili</b>	

<a href="#">Modifica Contratto escluso</a>	<a href="#">Modifica Dati Ripetizioni</a>
--	---

<a href="#">Inizio elenco</a>	<a href="#">Precedenti</a>	<a href="#">Successive</a>	<a href="#">Fine elenco</a>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati  
 via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584  
 Contact Center: 800896936

## LETTERA INVITO

**Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2.**

### 1. OGGETTO

Su autorizzazione del Commissario straordinario per il terremoto dott. Vasco Errani viene indetta una procedura di gara, ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.71 del 24 giugno 2013 articolo 6-sexies, per la stipula di una Convenzione quadro per l'individuazione di un soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, della struttura commissariale della Regione Emilia Romagna e delle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

L'importo massimo spendibile della Convenzione è pari ad Euro 23.109.012,59 IVA esclusa di cui euro 7.589.012,59, Iva esclusa, per l'anno 2013 ed euro 15.520.000,00, Iva esclusa, per l'anno 2014.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 agosto 2013 al seguente numero di fax 051 5273084.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri indicati al paragrafo di seguito riportato "Modalità di aggiudicazione della gara".

Con l'Aggiudicatario(di seguito anche solo Fornitore), verrà stipulata una Convenzione quadro con la quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura (i.e. contratti) da parte delle amministrazioni pubbliche interessate per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole amministrazioni, previa registrazione sul sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it), potranno emettere ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la

spesa dell'amministrazione stessa fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, al netto di IVA.

Le amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura solamente durante la validità della Convenzione e precisamente entro il 31 dicembre 2014.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le amministrazioni contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.

L'importo riportato nell'Ordinativo non sarà impegnativo per le singole amministrazioni fermo restando che esse potranno richiedere al Fornitore, una riduzione o un aumento del quantitativo stesso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827.

Gli Ordinativi di fornitura potranno essere effettuati solo dai punti ordinanti registrati al sistema e devono essere inviati e/o trasmessi dalle amministrazioni contraenti a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello schema di Convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle pubbliche amministrazioni.

La registrazione delle amministrazioni non implica una verifica dei poteri di acquisto di ciascun punto ordinante. Il commissario straordinario si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano più la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

## **2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 2 settembre 2013, pena l'esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: Agenzia

Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna. Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte in lingua italiana devono essere contenute, a pena di esclusione, in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa - limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Viene declinata ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna;
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto previsto nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi");



- l'indirizzo del destinatario.

Tale plico deve contenere, a pena di esclusione e secondo le norme e le indicazioni che seguono:

- la documentazione amministrativa (Busta A): una sola busta A;

- l'offerta tecnica (Busta B): una sola busta B;

- l'offerta economica (Busta C): una sola busta C.

All'interno del plico dovranno essere inserite le tre buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna Busta.

**BUSTA A: riportante la dicitura "BUSTA A - Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", presentata secondo il modello Allegato 1 "Schema dichiarazioni Busta A" contenente la documentazione di seguito specificata:**

A. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riportante la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni, il codice fiscale e/o la partita IVA, con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

B. Dichiarazione attestante:

- l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nella Lettera di Invito ed in tutti i suoi allegati;
- la volontà di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

C. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure per le Ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) attestante pena l'esclusione:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle

cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-ter) vanno rese **individualmente**, secondo il modulo allegato 2 allo "Schema dichiarazioni Busta A", dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.

Per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione;

- 2) di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto della gara al Registro delle Imprese ;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso.

Le Imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea o nei Paesi di cui all'art.47 del D. Lgs. n. 163/2006 si qualificano fornendo la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle Imprese italiane alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato

innanzi ad un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un Notaio o ad un Organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

❖ In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (art.37, comma 4, D.Lgs n.163/2006). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale, ai sensi dell'articolo 37 comma 13 del Decreto legislativo n.163 del 2006 e smi., fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

❖ In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio. Nell'atto costitutivo del R.T.I. o del Consorzio dovrà essere specificata la parte che eseguirà ogni componente.

❖ In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

- Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

❖ In caso di Consorzio stabile:

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

❖ In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed

al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

❖ In caso di contratti di rete di imprese:

- dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete;
- copia autentica del contratto di rete.

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà essere inserito a **pena di esclusione** l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

A corredo dell'offerta dovrà inoltre essere inserita, sempre nella Busta A:

- la cauzione provvisoria nella forma di certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale, se prestata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, come descritto al paragrafo 6 del presente documento;
- ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il codice CIG attribuito alla presente procedura ai fini dei versamento è **52830964BC**

Istruzioni per il pagamento:

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le

seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile *on line* sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli *operatori economici esteri*, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP, [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l'esclusione dalla gara.

Il soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra le Ditte Concorrenti e

nell'interesse dell'Agenzia, potrà invitare le ditte concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 163/2006.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della impresa concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di **esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

**BUSTA B - riportante la dicitura "BUSTA B - Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2. OFFERTA TECNICA",** contenente l'offerta tecnica, con specifico riferimento a quanto richiesto e nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico e con i criteri e parametri indicati nel paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara".

L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazione di R.T.I. e Consorzi").

Dalla stessa si dovranno evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti, in considerazione di quanto stabilito al riguardo nel Capitolato tecnico, e, in ogni caso, dovrà contenere tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dell'offerta medesima, con riferimento a tutti i criteri di valutazione per l'aggiudicazione di cui alla presente Lettera d'Invito. Indicativamente, non dovrà superare le venti facciate, formato A/4, che dovranno essere numerate progressivamente.

L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Le Ditte Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo tramite fax, potranno essere invitate a completare

o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

#### **SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

L'Impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

In base a quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli Offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti, e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, è accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Questa dichiarazione è inserita all'interno della Busta B, in un'ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

#### **BUSTA C - riportante la dicitura "BUSTA C - Procedura per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2 OFFERTA ECONOMICA".**

L'offerta economica, formulata in lingua italiana, opportunamente bollata, dovrà contenere l'oggetto della gara, l'indicazione della

ragione sociale o del nominativo dell'Offerente, nonché del domicilio legale. Tale offerta dovrà essere firmata in ogni pagina dal Legale rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazione di R.T.I. e Consorzi"). L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo le modalità richieste nell'allegato 2 "Schema Offerta Economica", compilata in ogni suo campo.

L'offerta economica dovrà indicare il moltiplicatore unico per tutte le categorie e i livelli di inquadramento; il moltiplicatore deve essere espresso con valore > di 1,00, e rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto.

La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci:

- Paga base;
- Indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri;
- Indennità di vacanza contrattuale;
- Rateo 13<sup>mensilità</sup>.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta economica come sopra indicato dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a due (es. 1,10);
- l'offerta economica deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra il valore in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore indicato in lettere;
- i costi relativi alla sicurezza devono essere indicati e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di gara.

### **3. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI**

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi di Imprese e di Reti di imprese, con



l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi o Reti di imprese, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si avvisa fin d'ora che l'Agenzia verificherà con particolare attenzione ogni elemento idoneo a manifestare la presenza di accordi o intese tra i soggetti partecipanti circa la partecipazione alla gara. In seguito a tale indagine si disporrà l'esclusione di coloro che risultino aver agito sulla base delle indicazioni di un unico centro decisionale, ovvero di coloro che risultino aver posto in essere pratiche distorsive della partecipazione alla gara.

Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i concorre/ono e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le Ditte Concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1. Il plico contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio stabile.

2. Con riferimento al contenuto della Busta A:

- la dichiarazione di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta" Busta A, lettere A) e B) dovrà essere sottoscritta:
  - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera C, punti 1, 2 e 3 dovranno essere presentate da tutte le Imprese del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex.art 2602 c.c.; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.34 comma 1 D.Lgs. 163/2006, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34

comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione quanto disposto dall'art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

3. Con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C:

- la documentazione tecnica e la dichiarazione d'Offerta Economica, dovranno essere firmate:
  - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi ordinari non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34 comma 1, lettera e-bis), non dotate di organo comune di rappresentanza.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis), dotate di organo comune di rappresentanza.

#### **4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

L'aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara avverrà in base a quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito indicati.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà giudicata sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	40
Offerta Economica	60

TOTALE	100
--------	-----

Il Punteggio Totale ( $P_{tot}$ ) attribuito a ciascuna offerta è determinato come segue:

$$P_{TOT} = C_A + P_E$$

Dove:

$C_A$  = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica dopo la procedura di rescaling.

$P_E$  = punteggio attribuito all'Offerta Economica.

#### Attribuzione del punteggio tecnico

Il Punteggio tecnico preliminare  $C_A$  attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$C_A = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

n = numero totale dei criteri di valutazione

$W_i$  = punteggio massimo attribuito ad ogni criterio valutato come da tabella sottoriportata;

$V(a)_i$  = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento valutato variabile tra 0 e 1

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO $W_i$
Criteri e metodologie per la selezione e il reclutamento, con particolare riferimento al personale destinato alla PA	9
Metodi di controllo e monitoraggio del servizio, metodi di verifica del livello di qualità del servizio prestato	4
Misure organizzative generali e specifiche di gestione dell'appalto	4
Standard qualitativi offerti, anche con riferimento alle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento internazionali	8
Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici	10
Tempistica proposta dalla Ditta per la messa a disposizione del personale	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>40</b>

Per l'attribuzione dei coefficienti preliminari  $V(ap_i)$ , la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore i-esimo preliminare assegnato ( $V_{ap_i}$ )	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

Una volta assegnati i giudizi alle offerte, la Commissione procederà alla procedura di riparametrizzazione (re-scaling), secondo quanto segue, prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari criteri tecnici:

a) se  $V(\max_{p_i}) > 0$

$$Va_i = \frac{V_{(ap_i)}}{V_{(\max p_i)}}$$

b) se  $V(\max_{p_i}) = 0$

$Va_i = 0$

Dove:

a.  $V(ap_i)$  è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

b.  $V(\max_{p_i})$  è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

c.  $Va_i$  sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo.

La Commissione non ammetterà alla fase di gara successiva le Ditte la cui Offerta Tecnica non abbia totalizzato almeno 21 punti.

#### **MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO**

Il punteggio massimo di 60 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale con il moltiplicatore più basso, secondo la seguente formula:

$$PE_{(a)} = 60 \times \frac{M_{\min}}{M_{\text{iesimo}}}$$

Dove:

PE(a) = punteggio economico dell'offerta (a)

M<sub>min</sub> = è il moltiplicatore più basso fra quelli offerti

M<sub>iesimo</sub> = è il moltiplicatore dell'offerta presa in esame

60 = è il punteggio economico massimo attribuibile

## **5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Nulla spetta ai Soggetti concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa da essi incontrati nella redazione delle offerte.

Il commissario straordinario si riserva il diritto:

- 1) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 3) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

La gara sarà dichiarata aperta dal Presidente di gara che procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi e alla verifica del contenuto degli stessi (presenza delle Buste). Il Presidente di gara procederà in tale sede all'apertura della Busta A e della Busta B, per quest'ultima per la sola verifica del contenuto.

Tale seduta è fissata alle ore 15.00 del giorno 2 settembre 2013 presso la sede dell'Agenzia Intercent-ER; vi potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale; la presente quindi vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

Un'apposita Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e ad attribuire il relativo punteggio.

Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a comunicare il punteggio attribuito a ciascuna offerta valutata.

Successivamente, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le Ditte ammesse alla gara il Presidente di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché alla verifica delle offerte sospette di anomalia. Con riferimento al subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, si rinvia alla sezione successiva.

Il Presidente di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

Risulterà Aggiudicataria provvisoria la Ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

In caso di parità in graduatoria, si procederà ad aggiudicare alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà, con le imprese risultate prime, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, D.M. Tesoro del 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

#### **5.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE**

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 284 e 121 D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

All'esito del procedimento di verifica, in apposita seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali ed il principio di prova richiesto, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

## **5.2 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà comunicato d'ufficio:

- l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, o risultino ancora aperti i termini per presentare dette impugnazioni;
- l'esclusione ai concorrenti esclusi;



- in caso di mancata aggiudicazione, la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a). del comma 5 dell'articolo 79 D.lgs. 163/2006.

Le comunicazioni saranno effettuate al numero di fax indicato dalla Ditta concorrente nella documentazione amministrativa (Busta A), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dalla Ditta concorrente medesima.

In caso di diniego all'utilizzo del fax, le comunicazioni sopra citate verranno inviate con lettera raccomandata A/R, con contestuale notizia via fax al numero indicato nella documentazione amministrativa (Busta A).

#### **6. CAUZIONE PROVVISORIA**

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste al paragrafo 2 del presente documento, ai fini dell'ammissione alla gara, la impresa concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari all'1% del valore massimo spendibile, secondo le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cauzione provvisoria, deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria potrà essere prestata:

- mediante deposito in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia (versamento da effettuarsi presso una qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 aperto presso la filiale UniCredit Via della Liberazione n.13, 40128 Bologna presentandosi muniti della copia del Bando di gara)

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione

vigente.

In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni, **a pena di esclusione:**

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc. che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.

**La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata a pena d'esclusione dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.**

In caso di prestazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella "BUSTA A - Documentazione Amministrativa".

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 449/1959.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004 (autorizzazione che deve essere presentata, in originale o copia autentica nelle modalità di cui al D.P.R. 445/2000, unitamente alla fideiussione).

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativi richiesti; (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui si deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni

sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:
  1. in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
  2. in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
  3. in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis), dotate di organo comune di rappresentanza.

#### **7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali;

d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi:

- la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia;

- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza o nell'atto costitutivo dovranno essere specificati i servizi e le quote di partecipazione al raggruppamento di ogni impresa componente il R.T.I. anche in misura percentuale, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. e Consorzi trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis, del d.lgs. n. 163/2006, dotato di organo comune di rappresentanza.

Si procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 10 (dieci) giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

L'Aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, dovrà procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art.34, comma 35 del D.L.n.179/2012 (convertito nella Legge n.221/2012) e secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite dall'Agenzia.

## **8. SICUREZZA**

Il documento sui rischi sul lavoro da interferenza (DUVRI), non si allega al presente documento in quanto non sussiste l'obbligo di cui

all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nel caso del servizio in parola.

## **9. SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità previste nell'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni

- l'Impresa concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'Amministrazione contraente il contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Aggiudicatario medesimo di comunicare, all'Amministrazione contraente interessata,

il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati.

#### **10. ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente Documento i seguenti allegati:

Allegato "1" - Schema dichiarazioni Busta "A"

Allegato "2" - Schema offerta economica Busta "C"

Allegato "3" - Capitolato Tecnico

Allegato "4" - Schema di Convenzione



## **Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2.**

### **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 sono stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 con il quale, tra l'altro, è stata consentita l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile per le annualità 2012 e 2013.

Il Commissario delegato Vasco Errani, previa intesa con le Unioni dei Comuni interessati dagli eventi sismici per l'assegnazione delle quote di budget dalle quali attingere per l'assunzione di personale a tempo determinato o somministrato, ha indetto una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.

L'espletamento della predetta procedura di gara con il supporto di Intercent-ER ha comportato la aggiudicazione provvisoria a favore della Società Obiettivo lavoro Agenzia per il lavoro S.p.A. con la quale è stata stipulata in data 23 ottobre 2012 apposita Convenzione.

Nel periodo ottobre 2012 giugno 2013 si è sviluppata l'attività del Gruppo di coordinamento sul personale integrativo ed in particolare nel periodo aprile-maggio 2013 si è svolto il monitoraggio da parte di ANCI-ER destinato a rilevare le necessità dei Comuni e delle Unioni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione in virtù dell'insufficienza delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente. In relazione a tale monitoraggio è stato prorogato lo stato d'emergenza al 31 dicembre 2014 ed è stato emanato il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 con il quale è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 da parte dei comuni colpiti dal sisma mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti : Euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, Euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed Euro 20.000.000,00 per l'anno 2014.

L'Intesa sottoscritta tra il Commissario delegato per l'Emilia-Romagna, i Presidenti delle Unioni interessate ed il Sindaco del Comune di Ferrara prevede nella Tabella 1 in calce all'Intesa i criteri concordati per il riparto e le conseguenti quote spettanti a ciascuna parte.

Le basi d'asta per l'individuazione del Fornitore di lavoro somministrato a valere per la quota assegnata ai Comuni ed alle Unioni sono le seguenti:

Annualità 2013:	5.565.012,59
Annualità 2014:	11.840.000,00

Le basi d'asta a valere per le quote assegnate alla struttura commissariale sono le seguenti:

Annualità 2013.	1.584.000,00
-----------------	--------------

Annualità 2014            2.880.000,00

Le basi d'asta a valere per le quote assegnate alle Prefetture della Provincia di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono le seguenti:

Annualità 2013:        440.000,00

Annualità 2014:        800.000,00

La procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, in quanto servizio escluso ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 163/2008 e ss.mm.ii., soggiace alla disciplina dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo.

Gli operatori economici invitati alla procedura di gara sono rappresentati dalle Agenzie di lavoro temporaneo operanti nel territorio Emiliano - Romagna in quanto gli ordinativi di fornitura per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo verranno emessi da amministrazioni pubbliche aventi sede nel predetto territorio.

Le offerte con la relativa documentazione debbono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12** del giorno **2 settembre 2013**, pena l'esclusione dalla gara, per consentire alle pubbliche amministrazioni del cratere sismico di provvedere in tempi rapidi al carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi che, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, in base ai criteri indicati al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" della lettera invito.

La scelta di tale criterio nasce dall'esigenza di contemperare il fattore economico con il fattore qualità in quanto l'aspetto qualitativo delle offerte rappresenta per la procedura in argomento elemento rilevante trattandosi di individuare risorse che per professionalità, profilo e specializzazione sono di rilevanza strategica per gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni interessate.

L'assunzione con contratti di lavoro flessibile ha una durata fino al 31 dicembre 2014 con possibilità di proroga.

**SCHEMA DICHIARAZIONI BUSTA "A"**

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
LAVORO TEMPORANEO 2**

**LETTERA A)**

*FACSIMILE DICHIARAZIONE*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, indirizzo pec \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella Lettera d'Invito e in tutti i suoi Allegati.
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

## **LETTERA B)**

*Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nella Lettera d'Invito.*

*Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.*

*Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.*

*Si rammenta che la falsa dichiarazione:*

*a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*

*b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

*In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si procederà a verifiche d'ufficio, anche a campione.*

*Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, indirizzo pec \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.

**DICHIARA**

1) di partecipare alla presente procedura in qualità di:

<input type="checkbox"/> impresa singola	<input type="checkbox"/> consorzio stabile
<input type="checkbox"/> consorzio tra imprese artigiane	<input type="checkbox"/> consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
<input type="checkbox"/> GEIE	<input type="checkbox"/> _____

<input type="checkbox"/> capogruppo del RTI /consorzio ordinario di concorrenti costituito da	<input type="checkbox"/> mandante del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da
---	--

(capogruppo)

---

(mandante)

---

(mandante)

---

(mandante)

---

2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

.....%

.....%

.....%

---

totale

100 %

3) che il titolare<sup>1</sup> / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, che **hanno rivestito e cessato tali cariche** nell'anno antecedente alla data di trasmissione dell'Invito, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

4) che il titolare<sup>2</sup> / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, **attualmente in carica**, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

5) che il/i direttore/i tecnico/i che **hanno rivestito e cessato tale carica** nell'anno antecedente alla data di trasmissione dell'Invito è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

6) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

1 Cancellare le dizioni che non interessano.  
2 Cancellare le dizioni che non interessano.



- 7) che a carico dei soggetti indicati ai numeri 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965, come da dichiarazioni allegate<sup>3</sup>;
- 8) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni allegate<sup>4</sup>;
- 9) che, per quanto a propria conoscenza:
- nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18

---

3 ATTENZIONE: Ciascuno dei soggetti indicati ai punti 4 e 6, nonché il soggetto che sottoscrive la presente istanza, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, secondo il modello Allegato 2 alla presente dichiarazione.

4 Vedi nota 3.

ovvero

- \_\_\_\_\_<sup>5</sup> è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale ovvero è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18 e precisamente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_<sup>6</sup>;

Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da \_\_\_\_\_;

10) che

- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/3/1990 n. 55<sup>7</sup>;

ovvero

- che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo

---

<sup>5</sup> Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell'ultimo anno

<sup>6</sup> Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

<sup>7</sup> L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa<sup>8</sup>;

11) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

12) che questa Impresa è iscritta dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, costituita con atto del \_\_\_\_\_, capitale sociale deliberato Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale sottoscritto Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale versato Euro \_\_\_\_\_, termine di durata della società \_\_\_\_\_ ed ha ad oggetto sociale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

13) che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. \_\_\_\_\_ membri) \_\_\_\_\_, i cui titolari o membri sono:

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) \_\_\_\_\_, nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati \_\_\_\_\_ alla carica: \_\_\_\_\_;

<sup>8</sup> Cancellare l'opzione non pertinente

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, carica (Presidente del Consiglio di  
Amministrazione, Amministratore Delegato) \_\_\_\_\_,  
nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri  
associati \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ carica:

\_\_\_\_\_;

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, carica (Consigliere) \_\_\_\_\_,  
nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri  
associati \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ carica:

\_\_\_\_\_;

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali  
è/sono: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- 14) che questa Impresa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative<sup>9</sup> alla sezione \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, numero iscrizione \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_;
- 15) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 16) che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

\_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Solo per le cooperative ed i loro consorzi.

- 17) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 18) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 19) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa:

*Indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:*

Ufficio di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_;

- 20) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 21) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa e che i dati di posizione contributiva sono quelli indicati nel quadro A;
- 22) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello Allegato 1;
- 23) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

24) che nei confronti di questa impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

25) che i soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6, nell'anno antecedente alla data di trasmissione dell'Invito:

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>10</sup>;

come da dichiarazioni allegate<sup>11</sup>;

26) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

a non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e ha formulato l'offerta autonomamente;

---

<sup>10</sup> La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla trasmissione dell'Invito

<sup>11</sup> Vedi nota 3

*oppure*

b

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e ha formulato l'offerta autonomamente;

*oppure*

c

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta. In tal caso, l'impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;

Nei casi a) e b) l'impresa concorrente è tenuta ad esplicitare, nella parte della dichiarazione in cui attesta che l'offerta non è riconducibile ad un unico centro decisionale rispetto ad altri concorrenti, se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall'art. 2359 c.c. (contemplato al caso c) con altre imprese in gara.

In tali casi a) e b) l'impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza.

Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;

27) che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

28) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

29) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria corrispondente a € \_\_\_\_\_,00 corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

pari al 1% dell'importo complessivo della gara,

ovvero

pari allo 0,5% dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale, specificare quale documento si allega, in conformità alle disposizioni di cui all'art.75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" dell'Invito di gara:  
\_\_\_\_\_;

30) che questa Impresa ha versato il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;

31) [in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_



32) che l'RTI o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;

ovvero, in alternativa

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.

33) [in caso di Consorzio stabile] che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate

---

34) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_,  
fax \_\_\_\_\_;  
e-mail \_\_\_\_\_;  
casella di posta elettronica certificata  
\_\_\_\_\_;  
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)  
\_\_\_\_\_;

35) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, le comunicazioni di cui al medesimo art. 79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di

quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al precedente punto. A tal fine dichiara:

- di **accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto;
- di **non accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto. In questo caso le comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 s.m. saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata indicati al precedente punto;
- 36) *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;  
ovvero
  - di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;
- 37) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- 38) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
- 39) [*in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia*]: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- 40) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;
- 41) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o gruppo;
- 42) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

43) che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e comunque nella documentazione di gara;

44) che questa Impresa intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione a \_\_\_\_\_<sup>12</sup>.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_ .  
rappresentante<sup>13</sup>

Firma del legale

---

<sup>12</sup> Compilare solo in caso di ricorso al subappalto

<sup>13</sup> La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Allegati:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_

*AVVERTENZE*

*La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.*

**ALLEGATO 1 ALLA DICHIARAZIONE BUSTA A**

**DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

Al fine della partecipazione alla presente procedura

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa):

- che l'impresa<sup>14</sup>, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che l'impresa<sup>15</sup> non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dipendenti;
- che l'impresa<sup>16</sup> non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

---

14 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68

15 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

16 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la  
Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio\_\_\_\_\_.

---

(firma del legale rappresentante<sup>17</sup>)

---

<sup>17</sup> La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**ALLEGATO 2 ALLA DICHIARAZIONE BUSTA A**

**MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI<sup>18</sup>:**

- a) 1 Per l'impresa individuale: Titolare.
  - 2 Per le società in nome collettivo: Soci.
  - 3 Per le società in accomandita semplice: Soci  
Accomandatari.
  - 4 Per altro tipo di società o consorzio: Amministratori  
muniti di poteri di rappresentanza, Socio Unico persona  
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società  
con meno di quattro soci.
- b) Direttori Tecnici

Io sottoscritto

\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

in qualità di (carica sociale) \_\_\_\_\_

della società (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_

**DICHIARO**

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

*che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:*

1. che nei propri confronti:

\_\_\_\_\_

18 ATTEZIONE: sia il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione sia ciascuno dei soggetti in carica, indicati ai numeri 4 e 6 dello schema dichiarazioni Busta A, devono produrre la presente dichiarazione sostitutiva



- non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, né sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

ovvero

- sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale che seguono:

---

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di consentire alla Agenzia la valutazione dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

3. che il sottoscritto:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68919.

Data \_\_\_\_\_

Firma<sup>20</sup> \_\_\_\_\_

---

19 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla trasmissione dell'Invito

20 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**QUADRO A - DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE - Allegato alla  
dichiarazione Busta A**

**A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**A.2 CCNL APPLICATO**

\_\_\_\_\_

**A.3 DIMENSIONE AZIENDALE**

N. dipendenti \_\_\_\_\_

**A.4 DATI INAIL**

Codice ditta \_\_\_\_\_

PAT sede legale impresa \_\_\_\_\_

**A.5 DATI INPS**

matricola azienda \_\_\_\_\_

codice sede INPS \_\_\_\_\_

**A.6 DATI CASSA EDILE**

- codice impresa \_\_\_\_\_

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma legale rappresentante)

**QUADRO B - INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.21 - Allegato alla dichiarazione Busta A**

**B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE<sup>22</sup>**

\_\_\_\_\_

**B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE<sup>23</sup>**

\_\_\_\_\_

**B.3 IMPRESA AFFIDATARIA**

- Ragione sociale \_\_\_\_\_
- Sede sociale \_\_\_\_\_
- Legale rappresentante \_\_\_\_\_
- Partita IVA \_\_\_\_\_
- Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_
- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative \_\_\_\_\_

**B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA**

- Totale dipendenti<sup>24</sup>: \_\_\_\_\_
- Posizioni previdenziali: INPS \_\_\_\_\_ INAIL \_\_\_\_\_
- Cassa Edile: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

21 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

22 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

23 Vedi nota precedente

24 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

## ALLEGATO 2

### SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 2.

Marca da Bollo da euro 16,00
---------------------------------

La Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e negli altri atti della gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Pubbliche Amministrazioni colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.

Il concorrente, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

- a) che nell'importo del moltiplicatore è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- b) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle

clausole e condizioni riportate nello Schema di Convenzione, nel Capitolato Tecnico, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione della prestazione richiesta oggetto della Convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del moltiplicatore offerto, ritenuto remunerativo;

- d) che il costo relativo alla sicurezza è: \_\_\_\_\_;
- e) di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- f) che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, della Convenzione;

Offerta Moltiplicatore > di 1,00
In cifre _____
In lettere _____

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 3**  
**CAPITOLATO TECNICO**

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
LAVORO TEMPORANEO 2.

## **PREMESSA**

Il presente Capitolato Tecnico descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio erogato alle Amministrazioni che ne fanno richiesta mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e/o mediante successivi ordinativi di fornitura aggiuntivi.

### **1. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del contratto è la stipula di una convenzione quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da attivarsi esclusivamente nelle amministrazioni pubbliche investite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, compresa la struttura commissariale della Regione Emilia Romagna, e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La finalità della Convenzione è quella di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale in servizio al momento in carica.

Nel corso della durata della Convenzione il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di fornitura emessi dai punti ordinanti delle amministrazioni fino all'importo massimo spendibile indicato nell'Invito di gara.

Nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura l'Aggiudicatario si impegna ad accettare ulteriori Ordinativi cosiddetti aggiuntivi.

Non esistono importi minimi per le emissioni di Ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni contraenti, fermo restando che la Convenzione sarà in essere esclusivamente per le Amministrazioni investite dal sisma, per convenzione qui nominate "Amministrazioni contraenti".

Le Amministrazioni contraenti sono facoltizzate all'adesione alla



Convenzione, possono quindi anche non attivare tale servizio, o ricorrervi soltanto parzialmente rispetto alla previsione di spesa indicata, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata della Convenzione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 e dal Dlgs n. 267/00 (T.U.E.L.) nonché dalla legge n. 30/03, dal Dlgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

## 2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2014.

Gli Ordinativi di fornitura pertanto dovranno essere emessi dalle amministrazioni contraenti entro e non oltre il 31 dicembre 2014. E' facoltà di ogni Amministrazione contraente richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse date dall'evento sismico.

## 3. DEFINIZIONI

Amministrazioni contraenti	Le Amministrazioni Pubbliche che hanno diritto ad aderire alla Convenzione secondo l'art. 19 della L.R. n. 11 del 2004, comprese le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive una Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura
Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo	E' un documento integrativo con il quale le Amministrazioni Contraenti estendono e/o ampliano l'Ordinativo di Fornitura per richieste causate da sopraggiunte necessità
Ordinativo di Fornitura	Costituisce l'adesione formale delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione; attraverso l'Ordinativo di

	Fornitura le Amministrazioni acquistano i servizi, impegnando il fornitore alle prestazioni in esso indicate
Richiesta Preliminare di Fornitura	La richiesta con la quale le singole Amministrazioni Interessate alla Convenzione chiedono al Fornitore di effettuare un sopralluogo per una eventuale attivazione dei servizi
SUPERVISORE	La persona designata dall'Amministrazione contraente come responsabile dei rapporti con il fornitore. Il Supervisore vigila sulla puntuale e corretta esecuzione della prestazione d'opera

#### **4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'**

L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore procederà ad inviare la propria richiesta al Fornitore, indicando:

- descrizione della professionalità richiesta;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.

Il Fornitore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'Ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore.

Prima della emissione dell'ordinativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del

contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

## **5.EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
- per le Prefetture: seconda e terza area.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa Amministrazione.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.

La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta del lavoratore.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare all'Aggiudicatario l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta da effettuare in busta paga.

L'Amministrazione contraente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

## **6.OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, a cura del Fornitore, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Amministrazioni Pubbliche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.

Per ogni altro obbligo, si rimanda a quanto contenuto nello Schema di Convenzione.

#### **7.OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

L'Amministrazione contraente si impegna a comunicare all'Aggiudicatario gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione contraente, in caso di inadempienze dell'Aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

#### **8.CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Per il servizio oggetto della presente procedura l'Amministrazione contraente corrisponde all'Aggiudicatario, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo calcolato secondo quanto riportato

all'articolo 12 "Corrispettivi" dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità se contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

In caso di rinnovo dei Contratti di Comparto Regioni ed Autonomie locali e Ministeri, relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico dell'Aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Aggiudicatario provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione contraente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
LAVORO TEMPORANEO 2.



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  
TEMPORANEO 2.

TRA

Il Commissario Delegato Straordinario  
\_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle  
Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.  
IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito  
nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle  
Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA  
\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo  
del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante  
\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro  
delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA  
\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con  
rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_,  
repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche  
"**Fornitore**")

**PREMESSO**

a) che il Commissario Delegato Straordinario, nel rispetto dei  
principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la  
necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione  
del Fornitore mediante procedura ai sensi degli articoli 19 e 27 del

decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni per affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo nelle Pubbliche Amministrazioni colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla Lettera d'Invito e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

g) che il Fornitore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Commissario Delegato Straordinario nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

j) che con separato atto tra le Amministrazioni di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato Straordinario n. 93/2013, saranno regolati i relativi flussi finanziari.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare*

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

##### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni:** le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

**d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

**e) Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.intercent.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire il servizio oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 23.109.012,59 IVA esclusa di cui Euro 7.589.012,59 per l'anno 2013 ed Euro 15.520.000,00 per l'anno 2014.
3. Le Amministrazioni contraenti potranno richiedere una riduzione o un aumento del 20% delle prestazioni alle medesime condizioni richieste negli Ordinativi di Fornitura, ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura. Rimane ferma la facoltà da parte delle Amministrazioni di richiedere ai sensi dell'articolo 6-sexies comma 8 della Legge n. 71 del 24 giugno 2013 la proroga di ciascun contratto di lavoro flessibile.
5. Sarà possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini

stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.

6. Sarà inoltre possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente quelle colpite dal sisma e devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e

firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, telefono n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ovvero mediante fax al numero dedicato \_\_\_\_\_.

4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. Al fine di emettere gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni devono preliminarmente trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga a selezionare e reclutare il personale richiesto dalle Amministrazioni in conformità e nei tempi indicati dallo stesso nell'Offerta Tecnica.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dei successivi commi dell'articolo 4, la presente Convenzione ha una durata fino al 31 dicembre 2014 a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

**Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.



4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Commissario Delegato Straordinario, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e formato conformemente alle richieste dell'Amministrazione contraente.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione anche alle singole Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione;

- fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
  - eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ;
  - controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall'Amministrazione cui questo è inserito e che sia conforme al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
  - essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
2. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.
  3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione contraente.
  4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
  5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente.
  6. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di

conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

7. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi applicabili verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da

esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore è obbligato nei confronti dei lavoratori alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai dipendenti delle aziende di somministrazione.
6. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall'Amministrazione contraente.
7. L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
8. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..

#### **Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:
  - per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
  - per le Prefetture: seconda e terza area.
2. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e

al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.

4. Il Fornitore entro i termini da lui indicati in Offerta Tecnica, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
5. L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'ordinativo di fornitura.
6. Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

#### **Articolo 12 - Corrispettivi**

1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto e la tariffa oraria lorda fissa per profilo professionale, previsto dai vigenti CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali, per il personale che verrà impiegato presso le Amministrazioni pubbliche locali, e CCNL Comparto Ministeri, per il personale che verrà impiegato presso le Prefetture, il tutto secondo quanto riportato nell'Invito di gara, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà

fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

5. In caso di rinnovo dei Contratti del Comparto Regioni-Autonomie locali e Ministeri relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare al Fornitore l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta in busta paga.
8. L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi.
9. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

#### **Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del servizio e i pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente e deve essere completata dei seguenti dati: nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria,

così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc \_\_\_\_\_.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dalle Amministrazioni Contraenti.
9. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta, il meccanismo della fatturazione elettronica.

10. Si rammenta che nel caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, fermo restando il rispetto delle quote e dei servizi dichiarati in sede di partecipazione e/o risultanti dall'atto costitutivo e fatto salvo quando previsto dalla legge, considerata la peculiarità e la possibile suddivisione anche geografica dell'attività tra le imprese costituenti il raggruppamento medesimo, ciascuna Amministrazione aderente potrà concordare con il Fornitore la possibilità di fatturare l'importo dell'Ordinativo nei confronti della/e impresa/e che effettivamente svolge/ono il servizio.
11. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione contraente, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

**Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola  
risolutiva espressa**

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.



5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. Verrà verificato che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 15 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a

titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 16 - Penali**

1. Per qualsiasi tipologia di inadempimento o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, sarà applicata una penale giornaliera massima pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 17 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri fiscali). La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ.,

nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine i soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di

dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e il Commissario Delegato Straordinario la Convenzione.

#### **Articolo 18 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, potranno essere dichiarati risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 19 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. Il Commissario Delegato Straordinario, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
  - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione contraente e/o dallo stesso Commissario Delegato Straordinario, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si

verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, i soggetti di cui sopra hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del Commissario Delegato Straordinario al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 20 - Recesso**

1. Il Commissario Delegato Straordinario, nei casi di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nell'Invito di gara relativi alla



procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

*iii*) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

*i*) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

*ii*) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

*iii*) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

**Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le

attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 22 - Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
  3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
  4. Il subappalto è autorizzato da \_\_\_\_\_. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione

dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. E' facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il sottoscrittore del presente atto e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, si potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.  
*ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)*  
non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 24 - Sciopero del personale**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.

#### **Articolo 25 - Gestore del Servizio**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Gestore del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:  
numero di telefono \_\_\_\_\_;  
il numero di fax \_\_\_\_\_;  
indirizzo di e-mail \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 26 - Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere con il Fornitore, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi

procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

**Articolo 27 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Commissario Delegato Straordinario, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. Oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, si eseguiranno i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il sottoscrittore risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
  - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
  - d) nel trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì tutta



- l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

#### **Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

#### **Articolo 30 - Verifiche sull'esecuzione del contratto**

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'aggiudicatario, anche su segnalazione dell'Amministrazione contraente, che comunicherà tempestivamente

gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare dell'Amministrazione contraente.

**Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

**Articolo 32 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

---

IL FORNITORE

---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Sciopero del personale), Articolo 25 (Gestore del Servizio), Articolo 26 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

IL FORNITORE

---

Rep.n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto \_\_\_\_\_, nominato Ufficiale

Rogante con atto \_\_\_\_\_, che i signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese  
di \_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via  
\_\_\_\_\_, numero civico \_\_\_, (codice fiscale  
\_\_\_\_\_); \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_, in via  
\_\_\_\_\_, numero civico \_\_\_, (codice fiscale  
\_\_\_\_\_); della cui identità personale io Ufficiale Rogante  
sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo  
e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia  
presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli  
intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto  
documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_